

Costituzione della Repubblica Italiana : Articolo 9

Autore: Redazione

In: Diritto civile e commerciale

di Raffaele Bifulco

Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 9

07-12-1947

G. U. del 7 dicembre 1947

Articolo 9

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”

Considerata la valenza e l'importanza che l'articolo 9 riveste nella cultura e costituzionale e sociale d'Italia, è opportuno leggere questi cenni fatti dal Presidente della Repubblica Ciampi. Dalle righe emerge subito la volontà di difendere il tradizionale approccio a ciò che è arte, approccio diretto che la cultura italiana ha da sempre mantenuto verso il bene per lo stretto legame con il territorio e la tradizione; soprattutto è chiara la volontà di mantenere viva la prerogativa tutta italiana di intendere la propria cultura fondata sul connubio società-arte-luogo che affonda le sue radici nei secoli scorsi.

5 maggio 2003. Dall'intervento del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi in occasione della consegna delle medaglie d'oro ai benemeriti della cultura e dell'arte.

“È nel nostro patrimonio artistico, nella nostra lingua, nella capacità creativa degli italiani che risiede il cuore della nostra identità, di quella Nazione che è nata ben prima dello Stato e ne rappresenta la più alta legittimazione. L'Italia che è dentro ciascuno di noi è espressa nella cultura umanistica, dall'arte figurativa, dalla musica, dall'architettura, dalla poesia e dalla letteratura di un unico popolo. L'identità nazionale degli italiani si basa sulla consapevolezza di essere custodi di un patrimonio culturale unitario che non ha eguali nel mondo. Forse l'articolo più originale della nostra Costituzione repubblicana è proprio quell'articolo 9 che, infatti, trova poche analogie nelle costituzioni di tutto il mondo: ‘La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione’. La Costituzione ha espresso come principio giuridico quello che è scolpito nella coscienza di ogni italiano. La stessa connessione tra i due commi dell'articolo 9 è un tratto peculiare: sviluppo, ricerca, cultura, patrimonio formano un tutto inscindibile. Anche la tutela, dunque, deve essere concepita non in senso di passiva protezione, ma in senso attivo, e cioè in funzione della cultura dei cittadini, deve rendere questo patrimonio fruibile da tutti. Se ci riflettiamo più a fondo, la presenza dell'articolo 9 tra i ‘principi fondamentali’ della nostra comunità offre un'indicazione importante sulla ‘missione’ della nostra Patria, su un modo di pensare e di vivere al quale vogliamo, dobbiamo essere

fedeli. La cultura e il patrimonio artistico devono essere gestiti bene perché siano effettivamente a disposizione di tutti, oggi e domani per tutte le generazioni. La doverosa economicità della gestione dei beni culturali, la sua efficienza, non sono l'obiettivo della promozione della cultura, ma un mezzo utile per la loro conservazione e diffusione. Lo ha detto chiaramente la Corte Costituzionale in una sentenza del 1986, quando ha indicato la 'primarietà del valore estetico-culturale che non può essere subordinato ad altri valori, ivi compresi quelli economici' e anzi indica che la stessa economia si deve ispirare alla cultura, come sigillo della sua italianità. La promozione della sua conoscenza, la tutela del patrimonio artistico non sono dunque un'attività 'fra altre' per la Repubblica, ma una delle sue missioni più proprie, pubblica e inalienabile per dettato costituzionale e per volontà di una identità millenaria".

<https://www.diritto.it/costituzione-articolo-9/>